



Manuale operativo e procedure applicative prestazioni FSBA di cui al DL 104/2020, al DL 137/2020 e al DL 157/2020

MANUALE PRIME 9 SETTIMANE DL 104/2020 – DL 157/2020

1 - Le domande già inserite sono **AUTOMATICAMENTE** prorogate (**senza necessità di richiedere nuovo ticket INPS**) fino al 31/12/2020, le risorse attribuite saranno gestite in considerazione dei seguenti periodi:

- a. **Decreto Cura Italia e Decreto Rilancio 23/02/2020 - 12/07/2020**
- b. **Decreto Agosto 13/07/2020 – 31/12/2020**
- c. **Decreto Ristori 16/11/2020 – 31/01/2021**

2 - Con cadenza mensile, il Fondo **AUTORIZZA** il periodo rendicontato e procede alla relativa erogazione delle prestazioni.

3 - Al raggiungimento delle giornate disponibili per le prime nove settimane dal 13/07 in poi (45 – 54 o 63 giorni, in base alla distribuzione dell'orario aziendale, ovvero, 5 – 6 o 7 giorni a settimana), il sistema riterrà le stesse complessivamente **AUTORIZZATE** (requisito per procedere con la richiesta delle ulteriori 9 settimane COVID19 CON FATTURATO) ed **imposterà automaticamente la data di fine domanda**.

4 - Le aziende che non hanno presentato domande, possono presentare una **domanda COVID19, tenendo in considerazione che:**

- Deve trattarsi di lavoratori in forza al 9 novembre 2020.
- La durata massima della sospensione è di 9 settimane (45 – 54 o 63 giorni, in base alla distribuzione dell'orario aziendale, ovvero, 5 – 6 o 7 giorni a settimana), nel periodo dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020.
- Dev'essere redatto e allegato l'accordo sindacale.
- La rendicontazione delle assenze deve avvenire entro il 30 del mese successivo, con eccezione delle domande le cui sospensioni sono iniziate nel mese di luglio, agosto, settembre o ottobre 2020.
- È necessario fare richiesta del ticket INPS.
- La data fine domanda, di default 31/12/2020 (al momento della presentazione della domanda), viene successivamente aggiornata automaticamente, come descritto al punto 3.

5 – E' possibile integrare, in accordi già presentati, lavoratori assunti entro il 09/11/2020 e conseguentemente rendicontarne le giornate di assenza con le consuete modalità.

6 – E' possibile inserire in accordi già presentati, lavoratori che nei mesi di marzo e aprile si fossero trovati impossibilitati a recarsi al lavoro perché residenti in comuni dichiarati zona rossa. Per l'Emilia Romagna, Medicina e la frazione di Gazzanigo, nel periodo dal 16 marzo al 3 aprile come da Decreto del presidente della Giunta regionale n. 36 del 15 marzo 2020. Inviare email a n.rambaldi@eber.org per chiedere l'accesso alla procedura.

7 - Ricordiamo che sono riaperte le rendicontazioni e vanno effettuate per tutti i mesi di durata dell'accordo fino all'ultimo mese di utilizzo.

8 - Relativamente alla possibilità di avvalersi dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono cassa integrazione, previsto dall'art.3 del DL 104, INPS, tramite Uniemens, è in possesso di tutte le informazioni per accogliere o negare le domande.



PROCEDURA APPLICATIVA SU ABACO PRIME 9 SETTIMANE DL 104

- La rendicontazione può essere effettuata fino al raggiungimento delle giornate disponibili per le prime nove settimane decorrenti dal 13/07 in poi:
 - 45- 54 o 63 giorni, in base alla distribuzione dell'orario aziendale, ovvero, 5 - 6 o 7 giorni a settimana.
- Raggiunta la disponibilità massima, la procedura chiude la rendicontazione mensile rimuovendo le eventuali giornate eccedenti.
- Il sistema imposta automaticamente la data di fine domanda coincidente con il giorno in cui viene raggiunta la disponibilità massima.
- Le eventuali giornate successive, rimosse dalla procedura, saranno gestite e rendicontate con la richiesta delle ulteriori 9 settimane COVID CON FATTURATO, attraverso le modalità indicate nella prossima sezione.
- **IL CONTATORE AZIENDALE PRIME 9 SETTIMANE ha criterio di fruizione UN GIORNO VALE UN GIORNO.**

I manuali che seguono ricordano quanto previsto dal DL 104, in particolare per le seconde nove settimane **(nel periodo decorrente dalla data di esaurimento delle prime nove settimane fino al 31 dicembre 2020)** e dal DL 137 per le 6 settimane **(nel periodo dal 16 novembre al 31 gennaio)**.

I periodi di integrazione, precedentemente richiesti e autorizzati, del DL 104 collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati anche alle 6 settimane DL 137.

Pertanto, relativamente alle 18 settimane DL 104 (periodo 13/07 – 31/12), le eventuali settimane utilizzate dal 16/11 decurtano le 6 settimane DL 137 disponibili fino al 31/01/2021.

Il DL104 si considera comunque esaurito al 31/12/2020.

MANUALE

SECONDE 9 SETTIMANE DL 104/2020 – DL 157/2020

Relativamente alle domande di cui alle seconde 9 settimane, i datori di lavoro possono presentare una nuova domanda causale **COVID CON FATTURATO**, tenendo in considerazione quanto segue:

- a. Deve trattarsi di lavoratori in forza al 9 novembre 2020.
- b. La durata massima della sospensione è di 9 settimane, nel periodo decorrente dalla data di esaurimento delle prime 9 settimane al 31/12/2020.
- c. Devono essere state autorizzate e quindi utilizzate le prime 9 settimane (45/54/63 giorni) previste dal 13 luglio in poi.
- d. Mantenimento dello stesso accordo sindacale.
- e. La rendicontazione delle assenze deve avvenire entro il 30 del mese successivo (ad eccezione delle domande con decorrenza settembre e ottobre 2020).
- f. **È necessario fare richiesta di nuovo ticket INPS.**
- g. Presentazione domanda entro il 30 del mese successivo (ad eccezione delle domande con decorrenza settembre e ottobre 2020).
- h. **Il periodo richiesto è considerato AUTORIZZATO, a prescindere dall'effettiva fruizione (a differenza delle prime 9 settimane del D.L. 104, dove si tiene conto dell'effettiva fruizione delle giornate).**
- i. **Accettazione di una delle seguenti autodichiarazioni:**
 - Che l'azienda, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, nel raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019:
 - i. **Non ha avuto riduzione del fatturato.**
 - ii. **Ha avviato l'attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019.**
 - iii. **Ha avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%.**
 - iv. **Ha avuto una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%**



PROCEDURA APPLICATIVA SU ABACO SECONDE 9 SETTIMANE DL 104

ABACO propone, nella sezione Sospensione COVID 19 sulla stringa dell'accordo che ha esaurito le prime nove settimane (45 – 54 o 63 giorni, in base alla distribuzione dell'orario aziendale, ovvero, 5 – 6 o 7 giorni a settimana), un pulsante giallo denominato

“Crea domanda COVID con fatturato DL 104”

che crea una domanda per la richiesta delle seconde 9 settimane di cui al DL 104.

Il pulsante si attiva solamente dopo aver concluso le rendicontazioni delle prime 9 settimane.

Cliccando il pulsante, appare una finestra di dialogo in cui sono previsti:

- l'inserimento di un **NUOVO TICKET** **ATTENZIONE: la rendicontazione tramite UNIEMENS di queste settimane, sia in ABACO che per INPS, andrà effettuata con questo nuovo ticket.**
- l'inserimento della **Data di inizio** (la data è impostata di default con il giorno successivo all'esaurimento delle prime 9 settimane del DL 104 ma è **modificabile**). La settimana può iniziare da qualsiasi giorno, non necessariamente dal lunedì.
- l'inserimento del **Numero di settimane** (massimo 9) per cui si richiede la sospensione.

Abaco imposta automaticamente la data di fine domanda sulla base di quanto inserito ai due punti precedenti, fermo restando che la data di fine NON può essere successiva al 31/12/2020.

- l'inserimento del Codice **ATECO** è riservato esclusivamente alle imprese il cui Codice ATECO è previsto in comma 3 art. 12 D.L. 137/2020 e funge da autodichiarazione. Tali imprese, sulla base della circolare INPS 139 del 07/12/2020, sono esonerate dal versamento del contributo addizionale, se dovuto, dal 16 novembre 2020.
Nota Bene: EBER ha scelto di fare concludere, alle imprese in queste particolari condizioni, il periodo in regime di 104 prima di consentire l'accesso al 137. I motivi sono legati anche ad alcuni vantaggi. Ad esempio: il mantenimento dello stesso ticket nel caso di unico periodo; il termine al 31/12/2020 del 104 (mentre il 137, se usato continuativamente dal 16 novembre, termina il 27/12/2020).
- una scelta fra le diverse **Dichiarazioni**.
- si evidenzia che la richiesta delle 9 settimane può essere modulata in più domande di almeno una settimana ciascuna fino al massimo di 9 nel periodo fino al 31/12/2020 riattivando il pulsante “Crea domanda COVID con fatturato DL 104”.
- Ad ogni domanda Covid con Fatturato deve corrispondere un NUOVO TICKET.

Il periodo richiesto è considerato AUTORIZZATO, a prescindere dall'effettiva fruizione.

MANUALE

6 SETTIMANE DL 137/2020 e DL 149/2020 – DL 157/2020

Relativamente alle domande di cui alle 6 settimane, i datori di lavoro possono presentare una nuova domanda causale **COVID19 6 settimane DL 137**, tenendo in considerazione quanto segue:

- a. Deve trattarsi di lavoratori in forza al 9 novembre 2020.
- b. La durata minima della sospensione è di una settimana, nel periodo decorrente dalla data di esaurimento delle 18 settimane (DL 104/2020) e comunque dal 16/11/2020 al 31/01/2021.
- c. La durata massima della sospensione è di 6 settimane, nel periodo decorrente dalla data di esaurimento delle 18 settimane (DL 104/2020) e comunque dal 16/11/2020 al 31/01/2021. **N.B. Eventuali settimane utilizzate dal 16/11, relativamente alle 18 settimane (periodo 12/07 – 31/12), saranno decurtate dalle 6 settimane disponibili fino al 31/01/2021.**
- d. Devono essere state autorizzate le 18 settimane previste dal DL 104/2020.
- e. Mantenimento dello stesso accordo sindacale allegato nelle precedenti domande.
- f. La rendicontazione delle assenze deve avvenire entro il 30 del mese successivo.
- g. **È necessario fare richiesta di nuovo ticket INPS.**
- h. Presentazione domanda entro il 30 del mese successivo.
- i. **Il periodo richiesto è considerato AUTORIZZATO, a prescindere dall'effettiva fruizione (a differenza delle prime 9 settimane del DL 104, dove si tiene conto dell'effettiva fruizione delle giornate).**
- j. **Accettazione di una delle seguenti autodichiarazioni:**
 - Che l'azienda, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, nel raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019:
 - i. **Non ha avuto riduzione del fatturato.**
 - ii. **Ha avviato l'attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019.**
 - iii. **Ha avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%.**
 - iv. **Ha avuto una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%**

OPPURE

- Che l'azienda, ai sensi del comma 3 dell'art. 12 del D.L. 137/2020

- i. **È esente dal versamento del contributo addizionale.**



PROCEDURA APPLICATIVA SU ABACO 6 SETTIMANE DL 137

Come già indicato in premessa, ricordiamo che i periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati del DL 104 collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati anche alle 6 settimane DL 137.

Pertanto, relativamente alle 18 settimane DL 104 (periodo 13/07 – 31/12), le eventuali settimane utilizzate dal 16/11 sono decurtate dalle 6 settimane DL 137 disponibili fino al 31/01/2021. Il DL 104 si considera comunque esaurito al 31/12/2020.

ABACO propone, nella sezione Sospensione COVID 19 sulla stringa dell'accordo che ha, comunque, esaurito le settimane del DL 104 o che rientra nei codici Ateco di cui comma 3 dell'art. 12 del D.L. 137/2020, un pulsante azzurro denominato

"Crea domanda COVID RISTORI DL 137"

che crea una domanda per la richiesta delle 6 settimane di cui al DL 137.

Cliccando il pulsante, appare una finestra di dialogo in cui sono previsti:

- l'inserimento di un **NUOVO TICKET** **ATTENZIONE: la rendicontazione tramite UNIEMENS di queste settimane, sia in ABACO che per INPS, andrà effettuata con questo nuovo ticket.**
- l'inserimento della **Data di inizio** (la data è impostata di default con il giorno successivo all'esaurimento delle 18 settimane del DL 104 ma è **modificabile**). La settimana può iniziare da qualsiasi giorno, non necessariamente dal lunedì.
- l'inserimento del **Numero di settimane** (massimo 6) per cui si richiede la sospensione. Abaco imposta automaticamente la data di fine domanda sulla base di quanto inserito ai due punti precedenti, fermo restando che la data di fine NON può essere successiva al 31/01/2021.
- una scelta fra le diverse **Dichiarazioni**.
- si evidenzia che la richiesta delle 6 settimane può essere modulata in più domande di almeno una settimana ciascuna fino al massimo di 6 nel periodo fino al 31/01/2021 riattivando il pulsante "Crea domanda COVID 6 settimane DL 137".
- Ad ogni domanda Covid 6 settimane DL 137 deve corrispondere un NUOVO TICKET.

Il periodo richiesto è considerato AUTORIZZATO, a prescindere dall'effettiva fruizione.

- Il **CONTATORE AZIENDALE 6 SETTIMANE DL 137** ha criterio di fruizione settimanale, ed è suscettibile all'utilizzo delle settimane previste dal DL 104, come di seguito indicato:
- **DL 104 PRIME 9 SETTIMANE: IN CASO DI UTILIZZO SUCCESSIVO AL 15/11 IL CONTATORE VIENE PARALLELIZZATO AL CONTATORE DELLE 6 SETTIMANE PREVISTE DAL D.L. 137/2020 ED INFLUISCE SULLE STESSE IMPOSTANDO UN FATTORE DI CONVERSIONE GIORNI/SETTIMANE, TENUTO CONTO DELLA DISTRIBUZIONE ORARIA AZIENDALE.**

ES. AZIENDA CHE LAVORA SU 5 GIORNI A SETTIMANA:

- CASO 1 - UTILIZZA 4 GIORNI, **ANCHE IN SETTIMANE DIVERSE**: IL CONTATORE DEL D.L. 104/2020 VIENE DECURTATO DI 4 GIORNI E IL CONTATORE DEL D.L. 137/2020 VIENE DECURTATO DI UNA SETTIMANA.

- CASO 2 - UTILIZZA 6 GIORNI: IL CONTATORE DEL D.L. 104/2020 VIENE DECURTATO DI 6 GIORNI E IL CONTATORE DEL D.L. 137/2020 VIENE DECURTATO DI DUE SETTIMANE.

- **DL 104 9 SETTIMANE CON FATTURATO: IN CASO DI UTILIZZO SUCCESSIVO AL 15/11 IL CONTATORE VIENE PARALLELIZZATO AL CONTATORE DELLE 6 SETTIMANE PREVISTE DAL D.L. 137/2020 ED INFLUISCE SULLE STESSE DECURTANDO LE SETTIMANE CONCOMITANTI.**



PROCEDURA PER INTEGRARE ALL'ACCORDO LAVORATORI ASSUNTI ENTRO IL 09/11/2020

Per aggiungere lavoratori assunti fino al 09/11/2020 agli accordi già presentati, va seguita la seguente procedura:

- Selezionare 'Aggiungi lavoratore' dalla maschera 'Lavoratori' all'interno dell'accordo.
- La rendicontazione riferita al dipendente aggiunto viene automaticamente attivata per tutti i mesi compresi in accordo.
- Fino al mese precedente l'assunzione viene richiesta la chiusura della rendicontazione con il tasto "chiudi rendiconto mese lavoratore", mentre per i mesi successivi è necessario caricare il file Uniemens.